

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

EADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANTRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUPELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

CIOFFARELLI - FEDERICO

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 3327

OGGETTO: Determinazione del compenso spettante ai Commissari ad acta nominati per la definizione dei piani urbanistici comunali (PRG).



LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art.8 della L.17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche e della L.R. 20 marzo 1975, n.32, la Regione deve procedere alla nomina dei Commissari ad acta per l'adozione e presentazione dei PRG di Comuni che -nonostante diffidati - non vi abbiano provveduto;
- che a tale scopo possono essere nominati, oltre che funzionari regionali, anche professionisti esterni in possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico;
- che nel corso degli ultimi anni la Giunta regionale ha nominato anche liberi professionisti (architetti ed ingegneri) quali Commissari ad acta;

RITENUTO che, nonostante i solleciti e le diffide regionali, molti Comuni del Lazio non hanno ancora adottato e trasmesso il PRG e che pertanto non si possono non esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa;

RITENUTO che occorre prevedere in via generale e preventiva i meccanismi di determinazione del compenso riconoscibile ai Commissari ad acta per i PRG, tenuto conto di quanto consentito dalla L.R. 25/7/1996, n.27 recante "norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta Regionale";

CONSIDERATO:

- che nella fattispecie trattasi di incarico particolare, di notevole rilevanza sociale, economica, culturale e ambientale, comprendente una attività complessa e varia, riferita alla disciplina dell'intero territorio dei Comuni; in esso infatti ricadono incombenze ed atti che schematicamente possono essere in via generale enucleati come segue:
  - a) ricognizione e reperimento presso il Comune ed altre Amministrazioni ed Enti dei dati (statistici, territoriali, urbanistici, ecc..) e di materiale cartografico; elaborazione ed individuazione di direttive generali; conferimento di incarico ai progettisti, geologi ed altri tecnici e definizione ed approvazione delle relative convenzioni;
  - b) verifiche periodiche e confronti con i professionisti nel corso dello svolgimento dei rispettivi incarichi, nonché coordinamento delle attività relative; consultazioni eventuali con organi ed altri Enti locali e pubblici;



c) formale provvedimento di adozione del PRG; svolgimento dei successivi adempimenti (deposito, pubblicazione, ecc.); raccolta ed esame delle osservazioni presentate; formale provvedimento di controdeduzione; richiesta pareri, nulla osta, assensi vari (sismico, idrogeologico, archeologico, usi civici, ecc.); e rapporti con le competenti Amministrazioni;

d) acquisizione dei pareri con eventuale riconsiderazione delle previsioni del PRG adottato; trasmissione formale alla Regione di tutti i provvedimenti, atti ed elaborati tecnico-amministrativi;

- che in relazione a quanto sopra, ai fini della determinazione del compenso ai Commissari ad acta, appare congruo fare riferimento al criterio del compenso omnicomprensivo previsto peraltro dalla normativa regionale (L.R. 9/1/1987, n.7, art.2) data, da una parte, la peculiarità e la rilevanza della materia e, dall'altra, la specifica qualificazione che devono possedere i Commissari ad acta per i PRG;

- che ai fini della determinazione di tale compenso omnicomprensivo, può essere fissato un corrispettivo economico mensile da rapportare:

1- alla dimensione demografica del Comune;

2- alla durata dell'incarico, stabilita nella delibera di nomina;

3- ad eventuali proroghe che non potranno comunque essere superiori al 50% del periodo stabilito al punto 2;

nonché:

a) un rimborso spese forfettariamente determinato nella misura del 15% del suddetto compenso mensile;

b) un rimborso spese di viaggio stabilito in base alle tabelle ACI;


- che alla luce dei suindicati indirizzi possono essere pertanto fissati i criteri oggettivi sulla cui base è possibile pervenire alla determinazione del compenso complessivo da corrispondere da parte del Comune a favore del Commissario ad acta libero professionista;

- che, per quanto riguarda i dipendenti regionali, nominati Commissari ad acta per i PRG, l'espletamento delle relative incombenze non costituisce espletamento dei compiti istituzionali e pertanto hanno diritto ai medesimi compensi dei professionisti esterni;

VISTA la L.R. 25 luglio 1986, n.27;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modifiche;

SU proposte dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;



D E L I B E R A

- 1 - Ai dipendenti regionali ed agli esterni alla Regione che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, sono nominati Commissari ad acta spetta per l'incarico loro conferito un compenso mensile lordo, al netto dell'IVA e del contributo previdenziale, se dovuti, così determinato:

N° abitanti (anagrafe comunale)	compenso mensile
fino a 3000	1.500.000=
da 3001 a 10000	1.900.000=
da 10001 a 30000	2.400.000=
da 30001 a 60000	3.100.000=
oltre 60000	4.000.000=

- 2 - Il suddetto compenso mensile va integrato con:

- a) un rimborso spese mensile forfettariamente determinato nella misura del 15% del compenso mensile;
- b) un rimborso spese di viaggio determinato (nel rispetto delle tabelle ACI) come segue:
- L. 80.000/giorno per distanze tra 0 e 50 Km dal luogo di residenza
  - L. 100.000/giorno per distanze tra 50 e 100 Km dal luogo di residenza
  - L. 130.000/giorno per distanze oltre i 100 Km dal luogo di residenza

- 3 - I compensi mensili ed i rimborsi spese sono dovuti per i mesi previsti nei provvedimenti regionali di conferimento dell'incarico e per i mesi della eventuale proroga che non potrà essere superiore al 50% del periodo dell'incarico suddetto.

- 4 - Nessun ulteriore compenso e rimborso spese spettano ai Commissari ad acta qualora non abbiano nei tempi stabiliti assolto l'incarico loro conferito, fermo restando per gli stessi l'obbligo di proseguire e completare l'incarico, con la presentazione alla Regione del PRG.

- 5 - I Commissari ad acta <sup>dipendenti</sup> regionali espletano l'incarico al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza e, comunque, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta ai sensi della L.R. n.27/1996.

- 6 - I compensi sopra detti, come per legge, sono corrisposti a cura e spese del Comune commissariato.

- 7 - Il presente provvedimento, che sostituisce anche la precedente delibera di G.R. n.7729/97, non ha efficacia retroattiva e non produce effetti su incarichi già assegnati

- 8 - Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 della legge 127/1997 e successive modifiche e sarà pubblicato sul BUR del Lazio.

IL PRESIDENTE: F.lio PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.lio Dott. Saverio GUCCIONE

